

Contributo annuale di vigilanza a carico degli intermediari

La presente sezione contiene informazioni relative a:

- A. Regime contributivo 2015**
- B. Regime contributivo anni precedenti**
- C. Modalità di pagamento del contributo di vigilanza**
- D. Risposte alle domande più frequenti**
- E. Contatti**

(I testi sottolineati costituiscono un collegamento)

A. Regime contributivo 2015:

- a) Decreto MEF del 27 luglio 2015 (pubblicato nella GURI n. 176 del 31 luglio 2015);
- b) Provvedimento IVASS n. 37 del 7 agosto 2015

B. Regime contributivo anni precedenti:

Anno 2014:

- a) Decreto MEF del 6 agosto 2014 (pubblicato nella GURI n. 189 del 16 agosto 2014);
- b) Provvedimento IVASS n. 20 del 18 agosto 2014

Anno 2013:

- a) Decreto MEF del 10 luglio 2013 (pubblicato nella GURI n.167 del 18 luglio 2013);
- b) Provvedimento IVASS n. 8 del 5 agosto 2013

Anno 2012:

- a) Decreto MEF del 18 luglio 2012 (pubblicato nella GURI n.174 del 27 luglio 2012);
- b) Provvedimento ISVAP n. 2999 del 24 agosto 2012;

Anno 2011:

- a) Decreto MEF del 27 giugno 2011 (pubblicato nella GURI n. 175 del 29 luglio 2011);
- b) Provvedimento ISVAP n. 2918 del 29 luglio 2011;

Anno 2010:

- a) Decreto MEF dell'8 luglio 2010 (pubblicato nella GURI n. 165 del 17 luglio 2010);
- b) Provvedimento ISVAP n. 2819 del 19 luglio 2010;

Anno 2009:

- a) Decreto MEF del 18 giugno 2009 (pubblicato nella GURI n. 149 del 30 giugno 2009);
- b) Provvedimento ISVAP n. 2726 del 21 luglio 2009;

Anno 2008:

- a) Decreto MEF del 6 giugno 2008 (pubblicato nella GURI n. 146 del 24 giugno 2008);
- b) Provvedimento ISVAP n. 2611 del 2 luglio 2008;

Anno 2007:

a) Decreto MEF del 30 maggio 2007 (pubblicato nella GURI n. 145 del 25 giugno 2007):

b) Provvedimento ISVAP n. 2531 del 5 luglio 2007.

C. Modalità di pagamento del contributo di vigilanza

Il contributo si paga utilizzando il bollettino MAV precompilato emesso dalla Banca Popolare di Sondrio o tramite bonifico bancario.

L'ordine di bonifico e il bollettino MAV precompilati sono scaricabili esclusivamente attraverso il sito <https://servizi.popso.it/ivass>, digitando il codice fiscale/partita IVA e il codice RUI (composto di 10 caratteri compresa la lettera iniziale).

Il bollettino MAV è pagabile con le seguenti modalità:

- presso gli sportelli bancari presenti sul territorio nazionale;
- presso gli uffici postali;
- presso i punti vendita collegati alla rete Sisal e Lottomatica;
- tramite l'internet banking della propria banca;
- con carta di credito o PayPal, collegandosi al sito internet www.scrignopagofacile.it.

Accedendo al sito <https://servizi.popso.it/ivass>, tramite digitazione del codice fiscale/partita IVA e del codice RUI, è possibile altresì:

- verificare lo stato della propria posizione contributiva;
- ottenere lo strumento per versare i contributi arretrati ancora dovuti.

I periti possono verificare lo stato della propria posizione contributiva per le annualità 2008-2012 e ottenere lo strumento per versare quanto ancora dovuto attraverso il sito <https://servizi.popso.it/ivass>, tramite digitazione del codice fiscale e numero di matricola del Ruolo Periti (composto di 10 caratteri compresa la lettera iniziale P).

D. Risposte alle domande più frequenti

1. Chi è tenuto al pagamento del contributo?

Sono tenuti al pagamento del contributo gli intermediari che risultano iscritti nelle sezioni A, B, C e D del RUI alla data di riferimento prevista dal Provvedimento annuale IVASS che fissa modalità e termini per il versamento del contributo annuale (30 maggio di ciascun anno).

I soggetti che vengono iscritti nel RUI dopo il 30 maggio non sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza dell'anno di iscrizione.

Il contributo annuale resta dovuto in caso di cancellazione dal registro successiva al 30 maggio.

2. Qual è il termine di pagamento del contributo?

Il provvedimento annuale IVASS che fissa modalità e termini per il versamento del contributo annuale stabilisce altresì il termine entro il quale tale contributo deve essere corrisposto.

3. Occorre inviare copia della ricevuta di pagamento?

Non occorre inviare all'IVASS copia della contabile di pagamento del contributo; occorre invece avere cura di conservare detta documentazione per eventuali successivi controlli.

4. Si può avere il rimborso di versamenti contributivi errati?

Nel caso di erroneo versamento del contributo ovvero di doppio versamento del contributo di vigilanza per l'anno corrente, la richiesta di rimborso deve essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: assistenza.enti@popso.it.

La richiesta di rimborso deve essere formulata dall'iscritto che ha pagato, fornendo le seguenti informazioni:

- nome iscritto, data e strumento utilizzato per ciascun versamento; per i bonifici indicare anche il CRO (evitare l'invio di allegati);
- IBAN e intestazione del conto su cui si desidera l'accredito delle somme.

5. La cancellazione dal RUI fa venir meno l'obbligo di pagamento dei contributi?

Sì, a condizione che il provvedimento di cancellazione sia adottato prima della data di riferimento prevista dal Provvedimento annuale IVASS che fissa modalità e termini per il versamento del contributo annuale (30 maggio di ciascun anno).

Per essere cancellati dal RUI occorre presentare formale richiesta di cancellazione con l'apposita modulistica prevista dal Regolamento n. 5/2006 (consultare in proposito la Guida al Registro degli Intermediari). La cancellazione ha efficacia a partire dalla data di conclusione del relativo procedimento di cancellazione (cfr. Regolamento ISVAP n. 2/2006 concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi).

Per quanto concerne la cancellazione dal Ruolo dei periti assicurativi, si rinvia al sito di CONSAP (www.consap.it).

6. La cancellazione dal RUI o dal Ruolo, fa venir meno l'obbligo di pagamento dei contributi relativi agli anni precedenti la cancellazione?

No. I contributi di vigilanza relativi agli anni relativi agli anni precedenti la data di cancellazione restano comunque dovuti.

7. Cosa succede in caso di decesso dell'iscritto?

In caso di decesso dell'intermediario prima della data di riferimento (30 maggio di ciascun anno), il contributo relativo all'anno in cui è avvenuto il decesso non è più dovuto. È opportuno, in ogni caso, che gli eredi comunichino la data del decesso, trasmettendo copia del certificato di morte. Resta inteso che sono comunque dovuti gli eventuali contributi non versati relativi ad anni precedenti.

8. I contributi sono dovuti in caso di fusione, liquidazione di società iscritte nel Registro degli Intermediari? E nel caso di chiusura della partita iva o cancellazione dal registro delle imprese?

Nel caso di operazioni di fusione per incorporazione, o di scioglimento e liquidazione di una società di intermediazione con effetto antecedente alla data di riferimento (30 maggio di ciascun anno) il contributo relativo all'anno in cui l'operazione ha effetto non è dovuto, anche in assenza di rituale e tempestiva

istanza di cancellazione. Lo stesso vale in caso di chiusura della partita iva o di cancellazione dal registro delle imprese.

Si ricorda in ogni caso che è opportuno segnalare tempestivamente dette operazioni.

In caso di avvio di procedure di liquidazione volontaria di società di intermediazione iscritte nel RUI, è opportuno chiedere la cancellazione dal Registro della società stessa non appena si avvia detta procedura. Restano comunque dovuti gli eventuali contributi non versati relativi ad annualità precedenti la data di cancellazione dal registro.

9. Le comunicazioni di cessazione del mandato agenziale o di inoperatività sono sufficienti per essere cancellati automaticamente dal RUI e per far venir meno l'obbligo di pagamento del contributo di vigilanza?

No. Tali comunicazioni e adempimenti non comportano l'automatica cancellazione dal RUI; pertanto non viene meno l'obbligo di pagamento del contributo di vigilanza.

10. Se un intermediario cessa l'attività per sopraggiunti limiti di età, deve pagare il contributo?

Il contributo è dovuto fino a quando si resta iscritti nel RUI, anche se inoperativi. Se si raggiunge l'età della pensione, deve essere presentata la richiesta di cancellazione dal RUI o dal Ruolo, secondo le modalità indicate al precedente punto 5.

11. Esistono cause di esenzione dal pagamento del contributo di vigilanza?

Solo gli iscritti nella sezione E del RUI non sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza.

12. Cosa fare per reinscrivere nel RUI o nel Ruolo dei periti, dopo essere stati cancellati per omesso pagamento del contributo di vigilanza?

Occorre prima regolarizzare la propria posizione contributiva e quindi presentare la documentazione di reinscrizione all'IVASS per gli intermediari assicurativi ed alla CONSAP per i periti assicurativi.

13. Nel caso in cui il responsabile dell'attività di intermediazione di una società agenziale o di brokeraggio sia anche socio della stessa società, il contributo di vigilanza è dovuto da entrambi?

Il contributo è dovuto sia dalle società che dalle persone fisiche responsabili dell'attività di intermediazione delle stesse, iscritte nelle sezioni A e B del RUI; non costituiscono eccezione i legami societari o familiari (la modulistica di iscrizione di società agenziali o di brokeraggio non prevede l'indicazione nominativa dei soci delle stesse, ne consegue che non rileva).

In sostanza, ogni soggetto (persona fisica o giuridica) che ha un numero di iscrizione nelle sezioni A, B, C e D del RUI deve versare un contributo di vigilanza, diverso tenuto conto della casistica prevista dall'apposito provvedimento IVASS, senza esclusioni.

E. Contatti

Informazioni sul pagamento del contributo di vigilanza, sugli strumenti di pagamento e in caso di difficoltà di accesso al sito <https://servizi.popso.it/ivass> possono essere richiesti via mail all'indirizzo: assistenza.enti@popso.it oppure al numero verde 800.248464.

Si rimanda a quanto disposto dalla Guida al Registro Unico degli Intermediari, disponibile nell'area Operatori del sito internet dell'Istituto (www.ivass.it) per quanto concerne ogni comunicazione dovuta dagli intermediari all'IVASS.

Per le comunicazioni dovute dai periti assicurativi a CONSAP, si rimanda a quanto previsto dal relativo sito internet (www.consap.it).